

Gentili Clienti

Circolare n° 04/2018

OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA PER ACQUISTO CARBURANTI E NEI SUB APPALTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. OBBLIGO PAGAMENTI STIPENDI CON STRUMENTI TRACCIABILI

La Legge di Bilancio 2018, ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato. Obbligo anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a «cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori», nonché per «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica»

Sempre nell'ambito dei carburanti, inoltre, sono state introdotte specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi d'acquisto e di detraibilità della relativa IVA, limitando le stesse all'utilizzo di particolari mezzi di pagamento individuati direttamente dalla legge, o dall'Agenzia delle entrate.

CONTENUTO DELLA FATTURA: i contenuti della fattura elettronica dovranno essere gli stessi della fattura cartacea disciplinati dagli art. 21 e 21bis della legge IVA (DPR 633/72). Una delle principali novità e differenze rispetto alla scheda carburante consiste nel mancato obbligo di indicazione della targa o di altro estremo identificativo del veicolo all'interno della fattura elettronica.

Nel caso di pluralità di operazioni contenute in un'unica fattura, per esempio fornitura di carburante e sostituzione di tergicristalli e autolavaggio, la fattura che documenti cumulativamente tutte le operazioni dovrà essere rilasciata in forma elettronica. Il formato elettronico prevarrà ed assorbirà anche gli altri formati.

EMISSIONE E RICEZIONE DELLA FATTURA: la fattura elettronica verrà generata dal gestore dell'impianto di carburanti mediante apposito software ed inviata al destinatario entro le ore 24,00 del giorno in cui è stato erogato il rifornimento. Anche per la cessione di carburanti sarà possibile fare ricorso alla **fatturazione differita** (fattura riepilogativa da emettersi entro il 15 del mese successivo) a condizione che al momento della cessione del carburante venga consegnato all'acquirente un documento analogico o elettronico che contenga la data della cessione, le generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale trasportatore, nonché la descrizione della natura, quantità e qualità del carburante ceduto.

Il cliente dovrà preventivamente comunicare al gestore del distributore i propri dati, tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare la fattura elettronica. Una volta creata la fattura elettronica questa verrà inviata al SDI (Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate) che a sua volta la invierà al destinatario previa verifica formale del documento: se conterrà errori il SDI la scarcerà inviando una ricevuta di scarto al distributore che ha emesso la fattura; se invece la fattura risulterà regolare il distributore riceverà notifica di esito positivo ed il cliente la fattura elettronica sul proprio indirizzo PEC.

A tal proposito si consiglia a tutti i clienti sprovvisti di PEC (in quanto non obbligati per tipologia di attività) di attivarne una.

PAGAMENTI: affinché gli acquisti di carburante siano deducibili dal reddito e detraibili ai fini IVA, oltre all'obbligo di fattura elettronica viene introdotto l'obbligo di pagamento con "*strumenti tracciabili*" ovvero carte di credito, carte di debito (bancomat), carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione (banche, Poste Italiane, intermediari finanziari) ma anche attraverso assegni (bancari, circolari, postali), bonifici, RI, bollettini postali, vaglia postali e con altri strumenti di pagamento elettronico che consentano l'addebito in C/C.

Non è ammesso quindi alcun'altro pagamento di verso da quello "tracciabile". Il pagamento in contanti sarà limitato ai soli privati o comunque a chi, ancorché titolare di partita iva non intenda portare in deduzione e detrazione il costo del rifornimento.

CARTE PREPAGATE: vengono offerte varie soluzioni di carte prepagate; nella sostanza si distinguono tra "*buoni monouso*" detti anche "*fuel card monouso*" e "*buoni multiuso*" o "*fuel card multiuso*". Con le prime il cliente acquista una card ricaricabile a lui intestata (persona fisica o società) che potrà spendere per l'acquisto di carburante esclusivamente nei distributori della compagnia emittente mentre le seconde sono caratterizzate dalla pluralità di compagnie petrolifere cui acquistare il carburante.

La circolare n° 8/E del 30 aprile scorso ha precisato che:

- Nel caso di buoni "**monouso**", il pagamento dell'iva viene "anticipato" al momento di emissione del buono (e seguenti ricariche) in quanto sono da subito noti il luogo della prestazione cui il buono si riferisce e l'iva dovuta. **In tale eventualità l'operazione viene documentata mediante fatturazione elettronica al momento della cessione/emissione del buono.**
- Nel caso di buoni "**multiuso**", invece, l'iva viene applicata al momento dell'effettivo utilizzo presso il gestore dell'impianto, in quanto al momento dell'emissione del buono non sono ancora noti né il luogo della prestazione né l'imposta dovuta. Verrà quindi emessa una fattura elettronica ad ogni rifornimento effettuato con la card.

Con la citata circolare l'Agenzia ha anche chiarito che devono essere ritenuti validi ai fini della deducibilità del costo e della detraibilità dell'iva sui costi di rifornimento di carburante anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via "*mediata*" laddove la spesa sia allo stesso riconducibile mediante "*una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili*". Si pensi ai rifornimenti effettuati da un amministratore o da un dipendente in trasferta inerenti l'auto aziendale ma pagati con il loro bancomat, la loro carta di credito o altro strumento tracciabile (ovviamente con fattura elettronica intestata all'azienda). Se il rimborso della spesa anticipata viene poi erogato al dipendente/amministratore con strumento tracciabile da parte della società, la stessa potrà dedurre il costo e detrarre l'iva sul costo del carburante.

Altra precisazione dell'Agenzia delle Entrate riguarda le cessioni del gas metano e del GPL per autotrazione che sono escluse da obbligo della fatturazione elettronica, almeno fino al 1° gennaio 2019. Fino a tale data pertanto l'acquisto di tali carburanti potrà essere documentato con la scheda carburanti.

SUB APPALTI NEI CONTRATTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: sono anticipati al **1° luglio 2018** anche gli obblighi di fatturazione elettronica delle prestazioni, rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con un'amministrazione pubblica. Ciò troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) "diretti" tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, **nonché tra l'appaltatore ed il subappaltatore, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.** (sub-sub appalti)

Infine, si prevede l'indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP).

PAGAMENTO STIPENDI DIPENDENTI: la Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che **a partire dal 1° luglio 2018** i datori di lavoro ed i committenti non potranno più effettuare il pagamento in contanti degli stipendi nonché degli anticipi/acconti di retribuzione per tutti i rapporti di lavoro **subordinato e le collaborazioni;** tali pagamenti dovranno avvenire esclusivamente attraverso seguenti mezzi di pagamento tracciabili:

- bonifico su conto corrente con codice IBAN indicato dal lavoratore;
- altri strumenti per i pagamenti elettronici;
- pagamento in contanti direttamente in banca o alla posta, solo se il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- tramite assegno bancario o circolare; questo potrà essere consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato. Si potrà delegare solo in caso di effettivo e comprovato impedimento e solo al coniuge, al convivente o altro familiare o affine del lavoratore, comunque con età sopra i sedici anni.

La tracciabilità dei pagamenti si applicherà a tutti i settori, con l'esclusione dei rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione e con badanti e colf che lavorano almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro.

Il datore di lavoro o il committente che viola l'obbligo di pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili è punibile infatti con una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ogni violazione e per ogni lavoratore.**

Infine, la Legge di Bilancio ha stabilito espressamente che **la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce, in alcun caso, prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione spettante.**

A disposizione per ulteriori informazioni.

Lì, 30/05/2018

Studio Cupoli